

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

❖ QUESITO 1:

1. In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?

2. Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.

3. Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell'offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.

4. Si richiede conferma della seguente:
Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..
Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione.
In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

5. In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?

6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.

7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

RISPOSTA:

1. Come espressamente esplicitato al paragrafo 7.1. Requisiti di idoneità, con riferimento al "Gruppo di Lavoro", il professionista di cui al punto 5 (ossia il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia) dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE **settore civile**, in linea con l'oggetto della procedura e le cui competenze sono appunto rivolte ad utilizzi nel campo civile e della Pubblica Amministrazione;

2. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara (cfr. "N.B." del paragrafo 15.2) si conferma che "ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

3. Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB.

4. Come risultante dal paragrafo 7.1. Requisiti di idoneità dell'O.E. il "Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001" è un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione. Nel caso concreto, quindi, il requisito non costituisce/concerne una mera prestazione/lavorazione accessoria e strumentale a cui il concorrente può sopperire in fase esecutiva con un c.d. sub-affidamento, quanto piuttosto di un requisito di idoneità professionale che l'O.E. sprovvisto dovrà necessariamente subappaltare. La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare. Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

5. Sì, fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente ricorra al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
6. e 7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria. Si invita anche a prendere esatta visione del paragrafo "modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" del disciplinare, in cui viene riportato, tra le varie informazioni, che "L'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.". In caso di raggruppamento temporaneo costituendo non è necessario che i mandanti siano registrati al Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio.

❖ **QUESITO 2:**

Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

RISPOSTA:

Per quanto concerne la documentazione amministrativa, l'allegazione dell'organigramma relativo alle società di ingegneria e di professionisti costituisce parte integrante dell'Allegato III – Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. E' comunque possibile per il concorrente decidere, in alternativa alla materiale allegazione dell'organigramma, attestare, sempre nell'allegato III, che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

❖ **QUESITO 3:**

Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:

- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure
- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

RISPOSTA:

Ai fini della partecipazione e per quanto attiene i requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. e) ed f) è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati. A tal fine possono essere quindi attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016. Del resto, le linee Guida Anac n.1 al paragrafo par. IV, punto 2.2.2.5 chiariscono che ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, la dimostrazione dei requisiti non può essere limitata ai soli servizi tecnici specificamente posti a base di gara.

Al riguardo, si richiamano le predette Linee guida ANAC n. 1, par. IV, punto 2.2.2.5. secondo cui "il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori".

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

❖ **QUESITO 4:**

In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato "A") di "presentare offerta per uno o più lotti", ferma la condizione che al medesimo concorrente "A" possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue: se il concorrente "A" (concorrente singolo) partecipa a 2 lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente "A" partecipa in RTI con il concorrente "B" (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente "A" e di 2 lotti al concorrente RTI "A+B"?

RISPOSTA:

Fermo restando quanto previsto nel disciplinare secondo cui: "è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete)" un soggetto può partecipare a lotti diversi all'interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di assegnazione massima dei 2 lotti opera, come previsto dal disciplinare di gara a pag. 8, per il medesimo concorrente; intendendosi "per medesimo concorrente, ... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti".

Pertanto è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all'interno di RTP diversi con la possibilità che questi ultimi (nel quale è presente il soggetto che con altri RTP sia già assegnatario di 2 lotti) siano assegnatari di altri lotti.

❖ **QUESITO 5:**

Dove deve essere caricato nella busta di qualifica A l'allegato informativo sulla privacy – All.X?

RISPOSTA:

L'allegato X - informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 deve essere inserito nella BUSTA A – RISPOSTA DI QUALIFICA di cui al paragrafo 15 del Disciplinare, nel BOX "Altro allegato" ovvero "Allegati generici".